

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 195

presentata dai Consiglieri regionali
GIAGONI - COCCIU - MURA - SECHI - SALARIS - CAREDDA - AGUS - GANAU - COCCO -
MULA - MANCA Desiré Alma

il 6 agosto 2020

Disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2020.
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2020

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Art. 1 (Svolgimento ed indizione delle consultazioni elettorali comunali per l'anno 2020. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2020)

Si prevede, al fine di adeguare la normativa regionale alle disposizioni dell'articolo 1 bis e 1 ter del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020), introdotte con legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, e al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19, che le elezioni comunali del 2020 si svolgono anche di lunedì e che le consultazioni elettorali dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)

Contiene la norma di invarianza finanziaria.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Svolgimento ed indizione delle consultazioni elettorali comunali per l'anno 2020. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2020

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2020, n. 13 (Rinvio del termine per lo svolgimento ed indizione delle elezioni comunali previste per il 2020), le parole: "domenica compresa" sono sostituite dalle seguenti: "domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nel lunedì successivo, dalle ore 7 alle ore 15, compresi".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2020, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per le consultazioni di cui ai commi 1 e 2, si procede allo scrutinio."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2020, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19, le consultazioni elettorali dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui alla normativa nazionale, ivi compresi i protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo."

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.